

della presente Legge, che munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata, ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino addì sedici dicembre mille ottocento quarant'otto.

CARLO ALBERTO.

V.^o RAFFAZZI.


V.^o VINCENZO RICCI.

V.^o COLLA.

*Registrato al Controllo Generale
addì 20 dicembre 1848
Registro 5 Editti n. 18
MORENO.*

RICCARDO SINEO.

STAMPERIA REALE.



CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà ai Cittadini delle Provincie unite allo Stato, ed anche agli Italiani delle altre Provincie non unite, ma contemplate nella Legge d'unione del 27 luglio p. p. di arruolarsi nell'Esercito sino a guerra finita, con tutti i vantaggi accordati all'Armata, qualora siano atti al servizio militare, e dell'età dai diciotto ai quarant'anni.

Art. 2.

Quelli di essi che mancando dei mezzi di sussistenza non potessero o non volessero arruolarsi, riceveranno

Vol. XVI.

dallo Stato una sovvenzione giornaliera non minore di centesimi cinquanta, e non maggiore di lire due in proporzione dell'età, dei bisogni, e delle altre circostanze degli individui che ne fanno la domanda.

Tali sovvenzioni verranno distribuite nei luoghi, che dal Governo saranno assegnati, ove coloro che ne approfittano dovranno fermare la propria dimora.

Art. 5.

I giovani studenti delle Provincie sudindicate, i quali intendessero e non fossero in grado di continuare gli studii nell'Università di Torino, saranno mantenuti a spese dello Stato incase a tale scopo assegnate, e verranno ammessi gratuitamente alle iscrizioni ed agli esami.

Art. 4.

Sarà istituito nella città di Torino un Comitato centrale composto di tre Consiglieri municipali, e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione delle Provincie preindicate nell'articolo primo, che sarà presieduto dall'Intendente generale della Divisione, ed in sua mancanza dal Sindaco o Vice-Sindaco della Città: saranno pure istituiti nei luoghi che verranno come sopra dal Governo assegnati per la distribuzione dei soccorsi, dei Comitati speciali composti ciascuno di un Consigliere municipale, di due emigrati, e presieduto dal Sindaco, o da un Vice-Sindaco.

Art. 5.

Al Comitato centrale appartiene di conoscere sulle domande di soccorso, di pensioni: di classificare le sovvenzioni in ragione dell'età, dei bisogni e delle parti-

colari circostanze dei petenti, e di distribuire i sovvenuti nei diversi luoghi che dal Governo saranno assegnati.

Art. 6.

Ai Comitati locali appartiene di conoscere sui reclami che dai sovvenuti venissero mossi sulla distribuzione delle sovvenzioni, e di accordare ad essi, dietro loro domanda, dei permessi di allontanarsi dal luogo per un tempo più o meno lungo, a seconda delle circostanze in cui il richiedente si trovasse.

Art. 7.

Per sopperire alle sovvenzioni determinate dagli articoli 2.^o e 5.^o è aperto al Ministro dell'interno un credito di lire duecentomila.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo.

Torino addì sedici dicembre, mille ottocento quarant'otto.

CARLO ALBERTO.

V.^o RATAZZI.

V.^o VINCENZO RICCI.

V.^o COLLA.

Registrato al Contratto Generale

addì 20 dicembre 1848

Registro 5 Editti c. 19

MORENO

RICCARDO SINIO.